



Bruxelles, 4 dicembre 2014
(OR. en)

16148/1/14
REV 1

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0390 (COD)**

**SOC 832
EMPL 182
MAR 185
CODEC 2378**

RELAZIONE

della: presidenza
al: Consiglio EPSCO

doc. prec.: 15752/14 SOC 801 EMPL 168 MAR 180 CODEC 2295 + COR 1
n. prop. 16472/13 SOC 960 MAR 180 CODEC 2641 - COM(2013) 798 final
Comm. :

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE,
98/59/CE e 2001/23/CE.
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

Il 19 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a rafforzare i diritti dei lavoratori nelle professioni marittime nell'ambito del diritto del lavoro dell'UE, al fine di dar loro gli stessi diritti di cui godono i lavoratori a terra. A tal fine, la proposta introduce modifiche a cinque direttive in materia di diritto del lavoro¹ che attualmente esentano i lavoratori marittimi e/o i pescatori o consentono agli Stati membri di escludere questi lavoratori senza giustificazione esplicita dall'ambito di applicazione di tali direttive.

¹ La direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo, la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi e la direttiva 2001/23/CE relative a mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese.

La proposta riconosce un diritto incondizionato all'informazione e alla consultazione dei lavoratori marittimi in tali direttive, che in passato autorizzavano esclusioni e deroghe a tale diritto.

Obiettivo della proposta è correggere il quadro normativo attuale che fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esenzioni e deroghe consentite dalla vigente legislazione. La maggior parte degli Stati membri ha fatto ricorso in misura ridotta o inesistente alle esclusioni.

Oltre a garantire condizioni omogenee nel settore marittimo, la proposta intende migliorare la qualità dei posti di lavoro marittimi, al fine di invertire l'attuale diminuzione del numero di giovani europei che scelgono determinate professioni marittime e di trattenere i lavoratori qualificati nel settore.

A norma dell'articolo 154, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello europeo sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione in questo settore, nel quadro di una procedura di consultazione in due fasi nel 2007 e nel 2009. Tenuto conto delle loro divergenze di opinione sul modo migliore di tutelare i diritti dei lavoratori marittimi pur salvaguardando la competitività del settore marittimo dell'UE, le parti sociali del settore marittimo non hanno voluto avviare una procedura di negoziazione.

Il Parlamento europeo non ha ancora formulato il suo parere in prima lettura. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 25 marzo 2014 e il Comitato delle regioni il 2 aprile 2014.

II. RISULTATI DEL DIBATTITO

Dalla sua presentazione al Gruppo "Questioni sociali" del 3 luglio, la proposta è stata discussa in modo approfondito nel corso di cinque riunioni successive.

DK, MT e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare.

Valutazione d'impatto

La presidenza ha organizzato una esame della proposta a livello di valutazione di impatto, sulla base di un elenco di controllo indicativo². La valutazione d'impatto ha dimostrato in modo chiaro le diverse situazioni giuridiche degli Stati membri per quanto riguarda i diritti dei lavoratori marittimi. L'esperienza degli Stati membri che hanno già incluso i lavoratori marittimi nelle cinque direttive ha mostrato che essi non hanno incontrato costi supplementari. La valutazione d'impatto ha messo in luce anche i limiti metodologici in materia di dati nel settore marittimo. I dati sui marittimi non vengono raccolti sistematicamente a livello nazionale e non esiste una metodologia uniforme per stabilire il numero di marittimi occupati.

Contenuto e base giuridica

Sebbene la maggior parte delle delegazioni sia favorevole agli obiettivi della proposta, un ampio numero ha sottolineato che le sue disposizioni fondamentali, in particolare l'articolo 4 (per quanto riguarda l'inclusione dei marittimi nella direttiva sui licenziamenti collettivi) e l'articolo 5 (concernente l'applicazione della direttiva sui trasferimenti di imprese agli equipaggi di navi marittime), dovrebbero essere sostanzialmente migliorate per tenere in debita considerazione le peculiarità del settore del trasporto marittimo come la sua dimensione mondiale e il rischio di immatricolazione extraunionale.

Varie altre delegazioni hanno espresso riserve sulla proposta, sostenendo che non è lo strumento corretto per conseguire gli obiettivi prefissati. Hanno ricordato che, grazie alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, all'acquis dell'UE nel settore marittimo e ai contratti collettivi a livello nazionale, le condizioni di lavoro dei marittimi sono notevolmente migliorate. A loro avviso, l'istituzione di un quadro legislativo orizzontale per i marittimi, che sarebbe simile a quello dei lavoratori di imprese basate a terra, potrebbe incidere negativamente sulle professioni marittime a causa della dismissione di bandiera di navi e della loro registrazione in paesi terzi.

² In conformità delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla valutazione d'impatto approvata dal Consiglio "Competitività" il 29-30 maggio 2013 (doc. 8406/13), e nella relazione annuale 2014 sulla valutazione d'impatto nell'ambito del Consiglio (doc.10882/14), in particolare la raccomandazione concernente l'uso sistematico della lista di controllo.

Oltre a ciò, sono stati sollevati quesiti in relazione all'utilizzo dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) e e) del TFUE, come base giuridica per le modifiche contenute negli articoli 4 e 5, su cui il servizio giuridico del Consiglio ha reso un parere scritto (doc. 13299/14).

Coinvolgimento delle parti sociali

La presidenza ha informato le delegazioni del contenuto di una posizione comune di compromesso raggiunta dalle parti sociali dell'UE a livello europeo nel mese di settembre. La maggior parte delle delegazioni ha accolto con favore la posizione comune. La Commissione ha sottolineato che la posizione comune, per quanto contribuisca nel complesso agli stessi obiettivi della sua proposta, si basa su un approccio diverso per quanto riguarda l'equilibrio delle disposizioni in questione.

Tenuto conto della complessità della proposta e della necessità di tenere in considerazione i vincoli operativi derivanti dalla particolare natura del settore del trasporto marittimo, la presidenza si è impegnata ad avviare un dialogo con le parti sociali dell'UE al fine di trovare un terreno d'intesa.

III. PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Alla luce di tale dialogo, la presidenza ha presentato proposte di compromesso per la discussione sulle questioni ancora aperte e ha proposto un nuovo equilibrio per le disposizioni in sospenso della proposta.

Nella riunione del 18 novembre il Gruppo "Questioni sociali" ha raggiunto un ampio accordo sul testo del progetto di direttiva, che figura nel doc. 15752/14, fatto salvo un certo numero di questioni in sospenso.

La Commissione ha mantenuto la sua proposta.

Tutte le delegazioni mantengono riserve d'esame linguistico in attesa di avere il testo nelle rispettive versioni linguistiche.

Il 26 novembre il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo su una proposta di compromesso riveduta che comprende un nuovo considerando 8 bis, che figura nell'allegato alla presente relazione.

MT e UK non appoggiano la proposta.

DE ha presentato un progetto di dichiarazione a verbale del Consiglio riguardo alla base giuridica.

IV. CONCLUSIONE

Il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomanda al Consiglio EPSCO dell'11 dicembre:

- di raggiungere un orientamento generale sul testo del progetto di direttiva quale figura nell'allegato I della presente relazione;
- di decidere di iscrivere a verbale la dichiarazione della delegazione tedesca che figura nell'addendum della presente nota.

Progetto di

DIRETTIVA .../.../ UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**[...] che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE
relativamente ai marittimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) e e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

³ GU C ... del ... , pag.

⁴ GU C ... del ... , pag.

- (1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio possono, secondo la procedura legislativa ordinaria, adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente e volte a migliorare le condizioni di impiego, [...] e l'informazione e la consultazione dei lavoratori [...]. Tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
- (2) La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁵, la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁶, la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁷, la direttiva 98/59/CE del Consiglio [...] ⁸ e la direttiva 2001/23/CE del Consiglio [...] ⁹, escludono determinati lavoratori marittimi dal loro campo di applicazione o consentono agli Stati membri di escluderli.
- (3) Spostato al considerando 4.

⁵ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

⁶ Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

⁷ Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

⁸ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

⁹ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

- (4) [...] ¹⁰ L'esistenza e/o la facoltà di introdurre esclusioni può impedire o limitare la possibilità per i lavoratori marittimi di godere pienamente del diritto all'informazione e alla consultazione e del diritto a condizioni di lavoro *giuste ed eque*. [...]. Pertanto tali esclusioni, nella misura in cui non siano fondate su ragioni oggettive, dovrebbero essere soppresse.
- (5) Il quadro normativo attuale fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esenzioni e esclusioni consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri ha fatto ricorso in misura limitata alle esclusioni opzionali.
- (6) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2007 [...] dal titolo "Una politica marittima integrata per l'Unione europea", la Commissione ha indicato che tale politica si basa sulla chiara consapevolezza che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono correlate e che le politiche marittime, per ottenere i risultati auspicati, devono essere sviluppate in modo coordinato. Essa ha sottolineato anche la necessità di accrescere il numero e la qualità dei posti di lavoro marittimi per i cittadini europei e l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro a bordo.
- (7) Fuso con il considerando 6.
- (8) A norma dell'articolo 154, paragrafo 2, del TFUE la Commissione ha consultato le parti sociali a livello europeo sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione in questo settore.
- (8 bis) Considerando le peculiarità del settore marittimo e le particolari condizioni di lavoro dei lavoratori interessati dalle esclusioni soppresse dalla presente direttiva, è necessario adeguare alcune disposizioni delle direttive modificate per tenere conto delle specificità del settore interessato.
- (9) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, in particolare in materia di tecnologie della comunicazione, è opportuno aggiornare e applicare nel modo più appropriato le prescrizioni relative all'informazione e alla consultazione, anche mediante mezzi di comunicazione elettronici.

¹⁰ Spostato al considerando 14.

- (10) Non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei marittimi disciplinati dalla presente direttiva e assicurati dagli Stati membri nelle legislazioni nazionali di attuazione delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (11) [...] soppresso
- (12) Parzialmente spostato al considerando 15.
- (13) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi¹¹.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE e 2009/38/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹¹ Spostato qui dal considerando 4.

Articolo 1

Modifica della direttiva 2008/94/CE

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/94/CE è sostituito dal seguente:

- "3. Gli Stati membri possono, qualora il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare ad escludere dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica."

Articolo 2

Modifica della direttiva 2009/38/CE

La direttiva 2009/38/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 1, il paragrafo 7 è soppresso.
- (2) All'articolo 10, **paragrafo 3**, dopo il secondo comma sono aggiunti i commi seguenti [...]:

"[...] Un membro della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o il suo supplente che è membro dell'equipaggio di una nave marittima è autorizzato a partecipare a una riunione con la delegazione speciale di negoziazione o con il comitato aziendale europeo o a ogni altra riunione attuata nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, [...] se, quando tale riunione ha luogo, non è [...] in mare o in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.

Ove praticabile, le riunioni vengono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime."

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/14/CE

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/14/CE è soppresso.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 98/59/CE

La direttiva 98/59/CE è così modificata:

(1) [...] (soppresso)

(a) [...] (soppresso):

"c) [...]" (soppresso)

1 bis) All'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/59/CE, la lettera c) è soppressa.

2) All'articolo 3, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

"Quando i progetti di licenziamenti collettivi riguardano i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la notifica all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera."

3) "[...]" (soppresso)

"1 bis) [...] (soppresso):

a) [...] (soppresso),

b) [...] (soppresso)."

4) [...] soppresso.

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2001/23/CE

(1) [...] (soppresso)

2) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE è sostituito dal seguente:

"3. La presente direttiva al trasferimento di una nave marittima nell'ambito del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento nel senso di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che il cessionario si trovi, oppure che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferito resti, nell'ambito d'applicazione territoriale del trattato.

La presente direttiva non si applica se l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,"

3) [...] (soppresso)

"4. [...] (soppresso):

a) [...] (soppresso),

b) [...] (soppresso).

Articolo 6

L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione delle persone cui si applica la presente direttiva, livello già assicurato dagli Stati membri nei settori disciplinati dalle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE.

Articolo 7

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 entro *¹².

Articolo 8¹³

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... *¹⁴. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando [...] gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono [...] un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

¹² * [GU: si prega di inserire la data - quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

¹³ Si veda la sezione III, punto 4 della relazione.

¹⁴ * [GU: si prega di inserire la data - due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
